



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

4° - SETTORE POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA AMBIENTE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.24 DEL 02/02/2024

OGGETTO: Cantiere stradale della ditta GREGORIO VILLIRILLO SRL - Disciplina viabilistica in via Crispi

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Viste le istanze di prot. 3425 del 25.01.2024 e di prot. 3774 del 27.01.2024, nonché il N.O. del Settore LL.PP. del 26 e del 29 c.m., tendente ad ottenere una disciplina viabilistica speciale, finalizzata a consentire i lavori di allestimento cantiere edile con montaggio di gru, in via Crispi n. 5, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dei giorni 08.02.2024, 13.02.2024, 15.02.2024, 20.02.2024, 22.02.2024;

Considerati gli esiti del sopralluogo, effettuato presso i luoghi dei lavori stradali, nonché le ulteriori informazioni acquisite dalle parti interessate e la fattibilità della nuova disciplina viabilistica;

Ritenuto pertanto necessario adottare i temporanei provvedimenti di disciplina del traffico, nei pressi del cantiere stradale e delle strade direttamente ed indirettamente interessate dai lavori stradali;

Visti gli artt. 5 ss. del d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); gli artt. 30 ss. del d.P.R. 16.12.92, n. 495 s.m.i. (Regolamento attuazione ed esecuzione Nuovo C.d.S.), nonché il d.M. 10.07.2002 e le relative Tavv. 72 ss. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Legge sul procedimento amministrativo);

Visto il Libro II del d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. (Ricorso al Tar);

Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i. (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);

Visto l'art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (Responsabilità della dirigenza EE.LL.)

Visto il Decreto di prot. 133 del 16.09.2023 (Nomina a Dirigente della Polizia Municipale del Dott. Andrea D'Uva).

ORDINA

Nei giorni 08.02.2024, 13.02.2024, 15.02.2024, 20.02.2024, 22.02.2024, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, nelle seguenti strade sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e/o limitazioni:

A) VIA CRISPI, DIVIETO DI TRANSITO

A.1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, nei pressi del civ. 5 di via Crispi, ambo i lati;

A.1.1) è consentito l'accesso e la sosta ai veicoli operativi ritenuti necessari alle lavorazioni.

B) alla fine di ogni giornata lavorativa, la zona di cantiere dovrà risultare limitata il più possibile, provvedendo, se possibile, alla ricopertura di eventuali scavi ovvero la loro valicabilità, mediante idonee strutture portanti del traffico veicolare;

C) al di fuori degli orari lavorativi è fatto divieto di lasciare sulla carreggiata stradale e sulle sue pertinenze (esterne all'area di cantiere) qualsiasi tipo di macchina operatrice o materiale, fatta eccezione per la segnaletica stradale e le recinzioni di cantiere.

PRESCRIVE

Nel pieno rispetto della prescrizione n. 3 della presente ordinanza, il destinatario della medesima, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a produrre copia dell'attestato di formazione dei preposti e dei lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

1) Durante i lavori:

1.a) non deve essere manomesso il suolo pubblico, l'arredo urbano, i pali e le strutture dei servizi pubblici;

1.b) il mezzo e gli eventuali stabilizzatori debbono essere posizionati sull'asfalto;

1.c) gli stabilizzatori non debbono poggiare direttamente sull'asfalto, ma su idonee piastre, in modo da ripartire adeguatamente il peso.

1.d) per le possibili problematiche che possono incidere sul corretto e regolare svolgimento del trasporto pubblico, la ditta interessata dai lavori, è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori alle AUTOLINEE TOSCANE, a mezzo mail (gere.lucca.at@ratpdev.com) o pec (autolineetoscane@pec.it), almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori medesimi;

1.e) per le possibili problematiche che possono ritardare gli eventuali interventi di soccorso pubblico, la ditta interessata dai lavori, è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori al Servizio 118, a mezzo pec (118at@uslnordovest.toscana.it) e al Commissariato P.S. di Forte dei Marmi;

1.f) in caso di condizioni meteo avverse, opportunamente dimostrate dalla parte interessata, previa comunicazione al Comando Polizia Municipale e al Settore LL.PP., è possibile posticipare l'esecuzione dei lavori al giorno successivo a quello previsto con la presente ordinanza ovvero ad altro successivo giorno feriale: in quest'ultimo caso, i lavori non potranno essere eseguiti, se non dopo aver ottenuto palese autorizzazione del Comando Polizia Municipale, previo N.O. dell'Ufficio LL.PP.

2) Durante i lavori rumorosi, debbono essere rispettate le disposizioni di cui al regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 53 del 15.07.2011 s.m.i.

3) L'esecuzione dei lavori deve avvenire in perfetta conformità alle disposizioni stabilite dal d.M. 22.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative alla individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, di cui all'art. 161, comma 2-bis del d.Lgs. 81/2008 s.m.i.

4) L'apposizione e la rimozione della segnaletica temporanea di cantiere, deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati dal disciplinare tecnico approvato con d.M. 10.07.2002, prevedendo, se necessario, percorsi alternativi del traffico, nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 497/1992 s.m.i.: in particolare, garantendo percorsi alternativi e protetti per i pedoni e gli altri utenti deboli della strada.

5) La segnaletica stradale inerente il divieto di fermate o di sosta, deve essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e della relativa apposizione, ne deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale.

6) La Ditta incaricata dei lavori deve garantire l'accesso alle persone residenti/domiciliate nelle strade ove i lavori vengono realizzati, mediante la predisposizione di percorsi protetti e l'accesso ai mezzi di emergenza e di soccorso: qualora dall'occupazione della strada derivi un impedimento alla circolazione stradale, tale da non consentire agli utenti privati di poter accedere alla propria abitazione, la Ditta incaricata dei lavori, è tenuta ad avvisare i frontisti della strada interdetta alla circolazione stradale, almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

7) sul luogo dei lavori, deve essere disponibile copia della presente ordinanza, da presentare ad ogni richiesta del personale della Polizia Municipale e di chiunque altro espletati i servizi di polizia stradale, nei termini stabiliti dagli artt. 11 s. del Nuovo Codice della Strada.

AVVERTE

A) La validità della presente ordinanza è subordinata al totale rispetto delle suddette prescrizioni e all'avvenuto rilascio dei necessari titoli, da parte degli uffici competenti, nonché all'avvenuto pagamento delle imposte, tasse e tributi in genere, dovuti.

B) Le spese di bollo e di istruttoria relative alla presente ordinanza, nonché quelle inerenti l'acquisto, la posa in opera e la rimozione della segnaletica stradale di cantiere e di copertura/scopertura della segnaletica fissa compatibile/incompatibile con i lavori, oltre che di messa in sicurezza della circolazione stradale e ripristino della segnaletica stradale eventualmente alterata, modificata o rimossa, è a completo carico della ditta interessata dai lavori.

C) Le dichiarazioni non veritiere, presentate con l'istanza di cui all'Allegato A o con la comunicazione di cui all'Allegato B all'Ordinanza n. 526/2019 s.m.i., costituiscono dichiarazioni mendaci, il cui utilizzo espone la persona fisica che le ha presentate alle responsabilità penali previste dal d.P.R. 44572000 s.m.i.: dall'accertamento del suddetto reato, consegue la decadenza degli effetti della presente ordinanza;

D) Con il ritiro della presente ordinanza - comunque avvenga e sia per questo, documentato nei termini di legge - la parte incaricata, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che è stato adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti e fornisce indicazioni circa la persona in stato di reperibilità – compreso il relativo numero di telefonia mobile – per eventuali emergenze inerenti il cantiere stradale: in caso di notificazione della presente ordinanza, a mezzo pec, faranno fede le informazioni già comunicate nel rispetto di quanto stabilito e previsto dall'Ordinanza n. 66/2020 s.m.i.

E) Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni ingiusti provocati dalla esecuzione dei lavori, avvenuta in difformità, anche parziale, dagli ordini e dalle prescrizioni su menzionate.

F) Fatta salve le ipotesi di reato riconducibili grave inosservanza della presente ordinanza, i soggetti individuati nella medesima, rispondono, in via amministrativa, delle conseguenze derivanti dall'inadempimento degli ordini e/o delle prescrizioni stabilite dall'ordinanza stessa. In particolare:

F.1) inosservanza delle formalità stabilite per la presentazione della istanza (Allegato A ordinanza 526/2019) o la comunicazione di inizio/termine lavori (Allegato B), con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 7-bis del T.U.E.L.;

F.2) esecuzione dei lavori senza autorizzazione/concessione della competente autorità, in violazione del comma 1, dell'art. 21 del Cod. Strada;

F.3) mancata adozione degli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, in violazione del comma 2, dell'art. 21 del Cod. Strada;

F.4) inefficienza degli accorgimenti di cui al punto precedente e visibilità degli stessi - sia di giorno, come di notte – in violazione del comma 2, dell'art. 21 Cod. Strada;

F.5) per gli illeciti amministrativi di cui ai punti da F.2 a F.4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria ed accessoria (cessazione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi e delle cose) di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 21 Cod. Strada;

F.6) per la violazione alla prescrizione n. 7 della presente ordinanza, in relazione all'art. 27, comma 10 del Cod. Strada, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria di cui ai commi 11 e 12 dello stesso Codice, mediante sospensione dei lavori fino alla presentazione del titolo: in caso di mancato adempimento all'ordine di sospensione dei lavori, così come stabilito dal comma 4, dell'art. 212 Cod. Strada, consegue la denuncia per la contravvenzione all'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

La cittadinanza è informata del contenuto della presente ordinanza, mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d. Lgs. 285/1992 e a chi altro spetti, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, deve essere trasmessa:

- all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL.Lucca-Massacarrara@ispettorato.gov.it);
- al Settore LL.PP. (lavoripubblici@comunefdm.it);
- all'Ufficio Suolo Pubblico (suolopubblico@comunefdm.it);
- al Servizio 118, (118at@uslnordovest.toscana.it);
- al Commissariato P.S. (dipps143.5200@pecps.poliziadistato.it);

per opportuna conoscenza e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La violazione al contenuto della presente ordinanza, resa nota mediante i segnali stradali, sarà sanzionata in termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, si informa che contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso, alternativamente, al Tribunale Regionale della Toscana o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 giorni oppure entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

**Il Dirigente Comandante
Dott. Andrea D'Uva**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005